

STATUTO  
CONSORZIO NESTORE

Art. 1

E' costituito un Consorzio sotto la denominazione "**NESTORE - Network per lo Sviluppo Tecnologico, Organizzativo ed Economico**" che per semplicità di esposizione successivamente verrà nominato Consorzio.

Il Consorzio è un'associazione senza scopo di lucro ed è regolato dal presente Statuto, dal Regolamento interno e successive modifiche, integrazioni e/o sostituzioni deliberati dall'assemblea dei consorziati.

Art. 2

Il Consorzio ha sede legale in Valenzano (BA), Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 presso la sede operativa della Società StraDe s.r.l.

Art. 3

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea da assumersi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati.

All'uopo, sei mesi prima della scadenza, il Consiglio Direttivo dovrà indire su convocazione del Presidente dell'assemblea dei consorziati per deliberare con la maggioranza di cui innanzi, sulla proroga o meno della durata del consorzio. Ogni consorziato avrà diritto ad un voto. Coloro che avranno dato il voto contrario potranno esercitare il diritto di recesso dal Consorzio nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di deliberazione di proroga mediante comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, diretta al Presidente.

Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con delibera assembleare ai sensi di legge.

Art. 4

Il Consorzio può partecipare ad altri Enti, Associazioni, ed organizzazioni i quali, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi perseguiti dal Consorzio.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili tra i consorziati né durante la sua vita né in caso di scioglimento. In conformità con la legge e i regolamenti vigenti, il Consorzio si propone di erogare alle imprese consorziate, ad imprese terze ed alla Pubblica Amministrazione servizi diretti a promuovere la competitività economica e tecnologica con riguardo specifico alle iniziative di:

- definizione, pianificazione e gestione dello sviluppo industriale;
- ricerca industriale, sviluppo precompetitivo ed innovazione tecnologica del prodotto con particolare riguardo alla realizzazione di prodotti industriali integrati, di cui all'art.19 della legge 5 ottobre 1991 n.317;

- ricerca industriale, sviluppo precompetitivo ed innovazione dei processi produttivi, organizzativi, gestionali, di marketing e commerciali con particolare riguardo agli aspetti ambientali strategici;
  - progettazione ed implementazione di sistemi di gestione territoriale attraverso l'utilizzo delle tecnologie GIS (Geographical Information System) per lo sviluppo di Sistemi Informativi Territoriali Integrati;
  - pianificazione e gestione dello sviluppo locale e di filiera;
  - pianificazione territoriale ed ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, etc.);
  - progettazione per il miglioramento e l'ottimizzazione della connettività di Enti Pubblici e Aziende;
  - definizione ed attuazione di processi di concertazione e cooperazione anche transfrontaliera;
  - internazionalizzazione e delocalizzazione produttiva;
  - marketing strategico e territoriale;
  - comunicazione e pubblicità;
  - diffusione ed adozione dei metodi e degli strumenti della Società dell'Informazione per tutte le attività connesse al miglioramento del business e dei servizi;
  - formazione anche continua ed a distanza per via telematica;
- Per il raggiungimento dello scopo sociale e nell'interesse delle imprese consorziate il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività, senza che l'elenco costituisca limitazione:
- la partecipazione e relativa esecuzione di programmi e progetti di incentivazione e finanziamento a valere sulle normative vigenti regionali, nazionali comunitarie ed internazionali;
  - lo sviluppo di attività di formazione e qualificazione d'interesse dei consorziati;
  - l'acquisto e la distribuzione di beni strumentali, materie prime e semilavorati, marchi, brevetti, tecnologie avanzate;
  - l'acquisizione e gestione in proprio di aree attrezzate e strutture logistiche per l'insediamento dei consorziati;
  - lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche in rapporto con le strutture universitarie, in particolare per quanto attiene l'avvio dei programmi mirati di ricerca;
  - l'assistenza ai soci consorziati nelle attività per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
  - la realizzazione, gestione e manutenzione di servizi telematici nell'interesse dei consorziati;
  - l'attivazione di rapporti con istituti finanziari per conto e nell'interesse dei consorziati e l'assistenza finanziaria, anche mediante il reperimento di incentivi finanziari, regionali, nazionali e/o comunitari, con esclusione espressa di ogni attività di intermediazione o comunque regolata dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;

- l'effettuazione di attività di marketing strategico, di promozione, di telemarketing nell'interesse consorziati. Il tutto con precisazione che dalle attività sociali, sia quelle sin qui elencate sia quelle alle stesse accessorie ed indicate nel prosieguo del presente articolo è espressamente esclusa ogni attività riservata dalla legge agli iscritti ad albi professionali, come previsto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modifiche e integrazioni, e a società fiduciarie e di revisione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità consortili il Consorzio potrà compiere qualsiasi atto direttamente o indirettamente a ciò finalizzato, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, operando tuttavia esclusivamente nei limiti imposti dalle vigenti leggi con esclusione, in particolare, di ogni attività finanziaria e di locazione finanziaria, di attività fiduciaria e di intermediazione di valori immobiliari. Pertanto, al fine esclusivo del raggiungimento del proprio oggetto sociale, nei limiti di legge e con esclusione di ogni finalità di collocamento potrà tra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese che abbiano oggetto analogo, affine, complementare ed accessorio, nei limiti di legge.

Il Consorzio non potrà assumere personale a tempo indeterminato per il conseguimento dello scopo sociale ma si avvarrà di personale messo a disposizione da parte dei soci su base tariffaria da definirsi da parte del Consiglio Direttivo.

Potranno essere affidati contratti di collaborazione a progetto, di stage su deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo

#### Art. 6

Il numero dei consorziati è illimitato.

#### Art. 7

I consorziati devono essere piccole e/o medie imprese operanti nel settore di competenza del Consorzio.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali stabiliti dall'art 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977 n. 675 e successive modificazioni, con esclusione delle Società aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario-organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

#### Art. 8

I consorziati possono essere:

1 Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla stipula del contratto di Consorzio;

2 Ordinari: sono quelli che aderiranno successivamente al Consorzio e che dovranno avere i requisiti di cui al precedente art. 7;

2 Sostenitori: gli enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private ed istituti finanziari che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento dello scopo sociale. Essi vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo dei soci sostenitori tenuto dal Consorzio con le stesse regole per la tenuta degli altri registri. Gli iscritti potranno versare annualmente un contributo determinato dall'assemblea d'intesa con il socio sostenitore.

Gli iscritti all'albo dei consorziati sostenitori eleggono tra loro un consorziato che abbia il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I consorziati sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in qualsiasi momento senza obbligo alcuno.

Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di un consorziato sostenitore su deliberazione dell'assemblea dei consorziati.

La cancellazione dall'albo comporta la immediata cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio.

Ai consorziati sostenitori cancellati non compete alcun rimborso di quote o altro.

#### Art. 9

La domanda di ammissione al Consorzio deve essere presentata al Consiglio Direttivo anche in persona del Presidente, presentando contemporaneamente tutta la documentazione idonea a comprovare il tipo di impresa di cui all'art. 2 lettera f), della legge 12 agosto 1977 n. 675 e s.m.i..

Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle senza riserve e condizioni. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione.

L'accoglimento della domanda o la sua ricezione vengono comunicati all'interessato con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla deliberazione.

I nuovi consorziati sono tenuti a versare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'importo della quota di partecipazione al fondo consortile, senza il quale non acquisteranno la qualità di consorziato.

#### Art.10

I consorziati sono obbligati:

- a partecipare alle spese comuni di gestione ordinaria secondo

le percentuali stabilite dal Consiglio Direttivo;  
- a rispettare il presente Statuto e le decisioni dell'organo amministrativo;  
- a sottoporsi a controlli ed ispezioni che venissero disposti ex art.2605 C.C.

#### Art. 11

Cause di recesso dei consorziati sono:

- a) la completa cessazione dell'attività da parte del consorziato e, nel caso si tratti di società, lo scioglimento, per qualsiasi causa, della stessa;
- b) l'aver dato voto sfavorevole alla proroga della durata del consorzio.

Nel caso di recesso, il consorziato dovrà dare comunicazione, al Consiglio Direttivo e al Collegio sindacale ove nominato, con lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale. Sulla domanda di recesso il Consiglio Direttivo delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, trascorso il quale termine il recesso si intende produttivo di tutti gli effetti.

In questo caso al consorziato che abbia interamente assolto ai propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la quota di conferimento al fondo consortile, in base a specifica richiesta del consorziato entro sei mesi dalla delibera di esclusione.

In ogni caso il consorziato rimane vincolato per gli impegni assunti nei confronti del Consorzio antecedente alla data di recesso.

#### Art. 12

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere il consorziato il quale:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- b) abbia costretto il Consorzio a richiedere l'adempimento delle obbligazioni da lui contratte verso il Consorzio mediante atti giudiziari;
- c) non esegua il pagamento delle quote a norma dell'art. 2524 c.c.;
- d) sia dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- e) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e conto nei confronti di terzi;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) sia entrato a far parte di altro consorzio che operi negli stessi settori o gruppi di attività del Consorzio senza il consenso del Consorzio stesso;
- h) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio;
- i) abbia perduto anche un solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio.

Il socio recedente o escluso ha diritto, previa deduzione di ogni

debito di qualsiasi natura verso il Consorzio, al rimborso del valore della quota di iscrizione versata, senza partecipazione alcuna al fondo di riserva.

Se il Consorzio avesse subito perdite, il rimborso avrà luogo con la deduzione della parte a carico del socio receduto o escluso, salvo gli eventuali oneri a norma dell'art. 2530 del c.c.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato entro quindici (15) giorni del Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al Collegio arbitrale. Trascorsi trenta (30) giorni senza che sia stata impugnata o respinta l'impugnativa del Collegio Arbitrale, la delibera di esclusione diventa operativa.

#### Art. 13

Il fondo consortile è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato; nessun consorziato potrà avere una quota di partecipazione superiore al 20 % (venti per cento) del fondo consortile. Il fondo consortile è inoltre costituito da:

1 eventuali contributi, elargizioni e proventi ricevuti sotto qualsiasi forma da Enti pubblici e privati;

2 da quote versate dai soci sostenitori;

3 eventuali utili di esercizio che non siano stati accantonati nell'apposito fondo del passivo di cui all'art. 7 della legge 21 maggio 1994, n. 240 o in altri specifici fondi del bilancio;

3 eventuali quote di fondo consortile dovesse subire delle perdite, l'assemblea potrà deliberare la reintegrazione da parte dei consorziati ordinari, stabilendone termini e modalità.

#### Art. 14

Gli utili conseguiti non potranno essere distribuiti e le perdite subite dal Consorzio sono regolamentate dall'art. 12) del presente Statuto.

#### Art. 15

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci
- il Comitato Tecnico - Scientifico

#### Art. 16

L'assemblea è formata da tutti i consorziati, sia fondatori, sia ordinari che sostenitori, in regola con il versamento della quota di partecipazione, e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo al Consorzio.

Ogni qual volta le assemblee siano costituite regolarmente, esse rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e delle leggi, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione.

I consorziati sostenitori hanno diritto a partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto al voto.

Art. 17

L'assemblea è convocata dal presidente nella sede consortile o in altro luogo ritenuto idoneo, con delibera del consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei consorziati.

Gli intervenuti designeranno il segretario dell'assemblea.

La convocazione verrà fatta con lettera raccomandata contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, spedita ai consorziati, ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il presidente potrà convocare l'assemblea con telegramma da inviarsi tre giorni prima della riunione, nel quale dovranno indicarsi gli argomenti sostanziali all'ordine del giorno.

Anche in mancanza delle predette formalità, l'assemblea si intenderà validamente costituita quando sono presenti tutti i consorziati e gli organi consortili per deliberare su particolari argomenti proposti all'inizio della riunione.

Art. 18

L'assemblea:

- a) nomina i membri del consiglio Direttivo;
- b) delibera in ordine agli argomenti essenziali, relativi all'attuazione degli scopi del consorzio;
- c) discute, modifica e approva i rendiconti di ogni esercizio, dopo aver ascoltato le relazioni del consiglio direttivo;
- d) delibera sulle modifiche dello statuto;
- e) delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame della legge o dello statuto.

Art. 19

Ogni consorziato, se persona giuridica, partecipa all'assemblea con il legale rappresentante.

Ogni consorziato che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro consorziato mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti. Il consorziato delegato può rappresentare solo un altro consorziato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 20

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio Direttivo o nel caso di impedimento, dal vice-presidente o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea, qualora il verbale non sia stato redatto da un Notaio, nomina un segretario anche non consorziato e può scegliere tra i

presenti due scrutatori.

#### Art. 22

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi prende parte almeno la maggioranza dei consorziati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni saranno valide quando sono approvate dalla metà più uno dei consorziati previsti, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata. Qualora l'assemblea non risultasse costituita regolarmente per mancanza di numero, il presidente dovrà convocare una seconda, non prima di dieci giorni e non oltre quindici giorni dalla precedente e tale seduta sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei consorziati per deliberare le modificazioni concernenti le condizioni di ammissione al consorzio e i diritti e gli obblighi dei consorziati.

Le deliberazioni dell'assemblea risulteranno da verbale compilato, letto e approvato alla fine dell'assemblea stessa e firmato dal presidente e segretario.

Il libro dei verbali dovrà essere tenuto a disposizione dei consorziati affinché possano prenderne visione.

#### Art. 23

Il consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea dei soci che siano in regola con i versamenti. I consiglieri possono essere non soci. I primi sono nominati in sede di atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c.

Il consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente e un vice presidente. Mancando il presidente ne assume le funzioni il vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o a richiesta motivata ai due consiglieri o dei sindaci effettivi.

La convocazione è fatta a mezzo avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, la comunicazione sarà fatta a mezzo telegramma da spedirsi un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I consiglieri non hanno voto quando si deliberano affari concernenti i loro personali interessi.

#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per il

raggiungimento degli scopi sociali del Consorzio, fatta eccezione per quelli che siano riservati per disposizione di legge o di Statuto dell'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da esse adottate;
- b) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi nonché la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) accendere mutui ed assumere ogni altra obbligazione di qualsiasi genere e specie;
- d) accettare gli incarichi direttivi;
- e) affidare gli incarichi direttivi;
- f) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- g) tenere i libri della società ai sensi dell'art. 2490 c.c.;
- h) assumere e licenziare il personale fissandone le retribuzioni e le mansioni.

#### Art. 25

Il presidente, e in caso di assenza o di impedimento, il vicepresidente, ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e la firma sociale.

Il presidente è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazione, da enti e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Può altresì, accendere conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio.

Il presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare, per un tempo determinato tutti o parte dei propri poteri.

#### Art. 26

Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, per la sorveglianza delle operazioni sociali, per la revisione del bilancio e per quant'altro stabilito dalla legge.

Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dall'assemblea tra i componenti del collegio medesimo.

I sindaci così nominati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 27

Il Consorzio può dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico, su deliberazione dell'assemblea.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre membri ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

Per il funzionamento del Comitato si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri e formula proposte sulle attività di ricerca e formazione della società e su altre

materie su richiesta del Consiglio Direttivo.

Ai componenti nel Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'incarico.

#### Art. 28

Qualora l'azienda del consorzio venga trasferita per causa di morte o per atto fra vivi, il rapporto sociale continua con il nuovo titolare dell'azienda a condizioni che persistano i requisiti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e che il Consiglio Direttivo ne approvi l'ammissione al Consorzio.

Avverso la delibera di non ammissione al Consorzio ai sensi dell'art. 10, comma 5, che dovrà essere specificatamente motivata è ammessa l'impugnativa prevista, commi 5 e 6, e che il Consiglio Direttivo ne approvi l'ammissione al Consorzio.

Attraverso la delibera di non ammissione al Consorzio ai sensi dell'art. 10, comma 5, che dovrà essere specificatamente motivata, è ammessa l'impugnativa prevista dal comma 6 dello stesso articolo. I titolari subentranti nell'attività del consorzio possono chiedere l'esclusione dal Consorzio provvedendo al pagamento di quanto da loro dovuto come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

#### Art. 29

L'esercizio finanziario del Consorzio parte dalla data di costituzione e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto entro il termine per la presentazione del bilancio consuntivo.

Il rendiconto preventivo è accompagnato da:

una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

una relazione sulla differenza di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

Contestualmente al rendiconto annuale di previsione, il Consiglio Direttivo delibera il rendiconto triennale, idoneo a costituire delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorzio di prendere visione.

Il rendiconto consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e comunque non oltre sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto del Consorzio.

Il rendiconto consuntivo è costituito dal conto finanziario e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.

I progetti di rendiconto devono essere comunicati ai revisori contabili cinque giorni prima delle riunioni dell'assemblea convocata per la loro approvazione.

Le norme specifiche Direttivo, finanza e contabilità, sono definite con apposito regolamento adottato dal Consiglio

Direttivo.

Art. 30

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea con espresso divieto di distribuirlo ai consorziati.

Art. 31

A cura del Consiglio Direttivo sarà redatto un regolamento interno da approvarsi da parte dell'assemblea, per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'ufficio.

Art. 32

Qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente che possa sorgere tra il Consorzio ed i consorziati ovvero tra i consorziati e che abbia ad oggetto diritti disponibili, sarà deferita, su istanza della parte più diligente ad un collegio di arbitri nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il Consorzio ha sede.

Art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firmato: Di Pietro Vito - Giuseppe Massimo Lupis - Francesco Saverio Fumai - Massimo Dell'Erba - Antonio Ulloa Severino - Stefano Salvatore - Notaio Salvatore D'Alesio (L.S.)